



**COMUNE DI SALE**  
Provincia di Alessandria

# REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA RURALE

Approvato con Delibera CC 19 del 18.06.1996  
Rettificato con Delibera CC 13 del 28.04.2000

**Art.1**  
**Disciplina della Polizia Rurale**

Il servizio di Polizia Rurale ha lo scopo di assicurare, nel territorio del Comune, l'applicazione delle norme contenute nel presente Regolamento e di contribuire, nei limiti stabiliti, a far rispettare le Leggi ed i Regolamenti promulgati dallo Stato e da altri Enti Pubblici nell'interesse dell'Agricoltura.

E' diretto dal Sindaco e svolto dagli Agenti di Polizia di Polizia Municipale.

**Art. 2**  
**Accertamento delle violazioni e sanzioni**

Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli Ufficiali o dagli Agenti di Polizia Municipale nonché dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria.

Quando le violazioni non costituiscono reato, esse saranno punite con sanzione amministrativa pecuniaria che verrà stabilita con apposita delibera di Giunta.

Ai sensi dell' art. 16 legge 24/11/1981 nr. 689 e dell'art. 107 del T. U. 3/U3/1934 nr. 383 e successive modificazioni ed integrazioni, le trasgressioni al presente regolamento possono essere conciliate all'atto della contestazione mediante pagamento, da parte del trasgressore, nelle mani dell'Agente accertatore di una somma in misura ridotta, limitatamente a quelle violazioni per le quali l'Amministrazione comunale ha ammesso tale forma di pagamento e ne ha fissato la misura.

Nel caso di mancato pagamento immediato per rinuncia del trasgressore ovvero perché non ammesso, si applicheranno le procedure di cui alla Legge 24.11.1981 nr.689.

**Art. 3**  
**Entrata e passaggio su fondi altrui**

E' proibito entrare e passare abusivamente attraverso i fondi altrui anche se incolti e non muniti di recinzione, ripari o particolari segnalazioni.

**Art. 4**  
**Norme per gli aventi diritto all'entrata e passaggio su fondi altrui**

Gli aventi diritto al passaggio su fondi altrui, legge o per servitù legittimamente acquistata o in forma di permesso temporaneo del proprietario, debbono evitare con ogni cura, di provocare danni ai raccolti pendenti, agli alberi, alle siepi e da qualunque altra parte dei fondi stessi.

In ogni caso l'esercizio del passaggio non deve eccedere la forma ed i limiti consentiti dalla legge, dalla servitù o dal permesso temporaneo.

**Art. 5**  
**Norme per fondi di proprietà comunale**

Per i fondi di proprietà comunale sono valide le norme contenute negli articoli precedenti relativamente ai fondi privati.

**Art. 6**  
**Accensione fuochi**

E' vietato dare fuoco nei campi o nei boschi alle stoppie prima del 15 di agosto di ciascuna annata agraria, ed ad una distanza minore di 100 metri dalle case, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di biade di paglia, di fieno, di foraggio e da qualsiasi altro deposito di materia infiammabile o combustibile.

Anche quando è stato acceso il fuoco nel tempo e nei modi ed alla distanza suindicata, devono essere adottate le cautele necessarie a difesa delle proprietà altrui e chi ha acceso il fuoco deve assistere di persona o col numero occorrente di persone fino a quando il fuoco sia spento.

**Art. 7**  
**Divieto irrigazione ortaggi con acque luride.**

E' proibito innaffiare gli ortaggi con pozzo nero con colaticcio od acque luride o inquinate.

**Art.8**  
**Trasporto letame e cessino**

Il trasporto del letame nel centro abitato è vietato nei giorni festivi e nelle ore pomeridiane dei prefestivi e dovrà essere contenuto nei rimorchi e spandiletame in modo da escludere ogni dispersione.

Nelle ore diurne i carichi di letame che percorrono le vie del centro abitato debbono essere coperti con tendoni.

Lo spurgo dei pozzi neri ed il trasporto del cessino dovranno essere eseguiti in modo da evitare spandimenti per le strade.

**Art.9**  
**Fossi di scolo**

I fossi di scolo debbono essere spurgati ogni anno e, in caso di necessità, anche ad intervalli di tempo minori, in modo da permettere il libero deflusso delle acque piovane o sorgive.

I fossi di scolo, la cui manutenzione non rientra nei compiti del Comune o dei Consorzi, debbono essere spurgati a cura e spese dei proprietari dei fondi attraversati dai fossi stessi.

E' vietato gettare nei fossi di scolo di qualsiasi ordine terra, radici od altro materiale che li possa ingombrare o che ne restringa la sezione.

**Art. 10**  
**Norme per la conduzione di mezzi agricoli sulle strade ad uso pubblica**

E' vietato depositare anche temporaneamente sulla piattaforma delle strade ad uso

pubblico di qualsiasi ordine, terra, radici erbe od altro materiale.

E' pure vietato percorrere le strade suddette con veicoli che possono danneggiare il piano viabile.

I conduttori dei mezzi che imbrattano con terra io fango la sede stradale sono obbligati a pulire immediatamente detta sede.

**Art. 11**  
**Norme mille inversioni di marcia sulle strade ad uso pubblico**

E' vietato servirsi delle strade ad uso pubblico per operare inversioni di marcia, nel corso delle lavorazioni con mezzi agricoli.

**Art. 12**  
**Controllo sulle opere irrigue**

Gli Agenti di Polizia Municipale debbono accertare se le persone che compiono operazioni di qualsiasi genere inerenti ai canali di irrigazione ed alle relative opere siano regolarmente autorizzate a farlo.

**Art. 13**  
**Divieto di pascolo**

E' vietato il pascolo degli animali di qualunque specie lungo le strade, nei fossi e sulle scarpate delle medesime e sugli argini.

**Art.14**  
**Distanza piantumazione alberi ad alto fusto.**

1. Le distanze dal confine per gli alberi ad alto fusto sono fissate in ml. 6.
2. E' possibile derogare ai limiti di cui al comma 1. mediante accordi fra i confinanti.
3. Lungo il corso delle Rogge Riale, Corsica e Cerca dovranno essere rispettate le normative dettate dagli Organi competenti in materia di acque pubbliche.

**Art. 15**  
**Canali di gronda**

Le case coloniche e loro attinenze, situate in prossimità delle strade devono essere munite di canali di gronda anche in senso verticale e l'acqua piovana deve essere Incanalata nei fossi appositamente costruiti in modo da evitare qualsiasi danno alle strade.

**Art. 16**  
**Potatura siepi e rami**

I proprietari dei fondi sono obbligati a tagliare e tenere regolate le siepi vive lungo le strade Comunali, Vicinali e comunque gravate da servitù e di pubblico passaggio, in modo da non restringere o danneggiare le strade stesse ed a tagliare i rami delle piante che si protendessero oltre il ciglio delle predette strade.

**Art. 17**  
**Norme finali**

Con il presente Regolamento si annulla ogni altra disposizione regolamentare in merito.

Per quanto non menzionato si fa riferimento alle normative vigenti ed agli Organi competenti in materia.

## INDICE

Art. 1 – Disciplina della polizia Rurale	pag.2
Art. 2 - Accertamento delle violazioni e sanzioni	pag.2
Art. 3 - Entrata e passaggio su fondi altrui	pag.2
Art. 4 - Norme per gli aventi diritto all'entrata e passaggio su fondi altrui	pag.2
Art. 5 - Norme per fondi di proprietà comunale	pag.2
Art. 6 - Accensione fuochi	pag.3
Art. 7 – Divieto irrigazione ortaggi con acque luride	pag.3
Art. 8 - Trasporto letame e cessino	pag.3
Art. 9 - Fossi di scolo	pag.3
Art.10 – Norme per la conduzione di mezzi agricoli sulle strade ad uso pubblico	pag.3
Art.11- Norme sulle inversioni di marcia dei mezzi agricoli sulle strade ad uso pubblico	pag.4
Art.12 - Controllo sulle opere irrigue	pag.4
Art.13 – Divieto di pascolo	pag.4
Art.14 – Distanza piantumazione alberi ad alto fusto	pag.4
Art.15 – Canali di gronda	pag.4
Art.16 - Potatura siepi e rami	pag.4
Art.17 - Norme finali	pag. 5